



*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI
E LE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

IL DIRETTORE GENERALE

Enel Produzione S.p.A.
GEM AdB Produzione Termoelettrica
Unità di Business Sulcis
09010 Portoscuso loc. Portovesme
fax:0781 071299
enel_produzione_ub_sulcis@pec.enel.it

e p.c. Alla Commissione Istruttoria IPPC
Via Vitaliano Brancati, 60
00144 ROMA
armando.brath@unibo.it
roberta.nigro@isprambiente.it

All'ISPRA
Via Vitaliano Brancati, 48
00144 ROMA
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

Pratica N.

Ref. Mittente:

**OGGETTO: Trasmissione parere istruttorio conclusivo della domanda di AIA
presentata da ENEL Produzione spa - Impianto Sulcis "Grazia
Deledda" + Portoscuso - Ottemperanza alle prescrizioni ID 51/473**

Con riferimento al procedimento di verifica di adempimento alle prescrizioni avviato il 12/12/2012 con prot. DVA-2012-0030389, relativamente i seguenti piani: Studio di fattibilità per la minimizzazione della diffusione delle polveri dal parco carbone, documentazione tecnica relativa alla tipologia e posizionamento dei depositi metri da installare per il monitoraggio delle emissioni di polveri carbonile e Studio di fattibilità per la sezione 2 e 3 che abbia come obiettivo quello di garantire un valore limite del flusso di massa di SO₂, si trasmette, in allegato, copia conforme del Parere Istruttorio Conclusivo reso dalla Commissione IPPC con nota del 11/11/2015, prot. n. CIPPC-00-2015-0002172.

Al riguardo si invita codesta Società a prendere atto di quanto accolto e richiesto dalla Commissione IPPC nel sopraccitato Parere Istruttorio.

Si informa, altresì, la Commissione IPPC che solo in data 28/12/2015 il Gestore ha provveduto ad inoltrare l'attestazione di avvenuto versamento dell'integrazione della tariffa istruttoria.

Il parere viene trasmesso anche ad ISPRA affinché ne tenga debito conto nello svolgimento delle attività di controllo.


Allegato: Prot. DVA-2015-28384 del 12/11/2015

Ufficio Mittente: Div. III - Sezione Controllo e Prevenzione Ambientale
Funzionario responsabile: Grande.Zelinda@minambiente.it - 0657225962
DVA-3RI-AG-08_2016-0001.doc

Renato Grimaldi



*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*
Commissione istruttoria per l'autorizzazione
integrata ambientale - IPPC


Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare - D.G. Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali
E.prot DVA - 2015 - 0028384 del 12/11/2015

(CIPPC-00-2015-0002172)

del 11/11/2015

Ministero dell' Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
c.a. dott. Giuseppe Lo Presti
Via C. Colombo, 44
00147 Roma

Pratica N:


Ref. Mittente:



OGGETTO: Trasmissione parere istruttorio conclusivo della domanda AIA presentata da Enel
Produzione S.p.A. - Impianto Termoelettrico Sulcis "Grazia Deledda" + Portoscuso
- Ottemperanza alle prescrizioni ID 51/473

In allegato alla presente, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lettera b del Decr. 153/07 del Ministero
dell' Ambiente relativo al funzionamento della Commissione, si trasmette il Parere Istruttorio
Conclusivo, unitamente alla nota già trasmessa, prot. CIPPC-00_2015-0002157 del 10/11/2015,
relativa alla valutazione della congruità della tariffa.

Il Presidente f.f. della Commissione IPPC
Prof. Armando Brath



All. c.s.

ALL. 2172/2015



Commissione Istruttoria IPPC
ENEL Produzione S.p.A - Centrale termoelettrica Grazia Deledda
Portoscuso (CI)

PARERE ISTRUTTORIO

Adempimenti dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, U.prot DVA_DEC-2011-0000579 del 31/10/2011 e ss.mm.ii.

(ID 473)

Gestore	ENEL Produzione S.p.A.
Località	Portoscuso (CI)
Gruppo Istruttore	Giovanni Anselmo - referente
	Stefano Castiglione
	Marco Antonio Di Giovanni
	Gianluca Cocco – Regione Sardegna
	Salvatore Cherchi – Provincia Carbonia-Iglesias
	Gianfranco Malus – Comune di Portoscuso



Commissione Istruttoria IPPC
ENEL Produzione S.p.A - Centrale termoelettrica Grazia Deledda
Portoscuso (CI)

Sommario

1. Definizioni	3
2. Atti e attività istruttorie	6
2.1. Atti presupposti.....	6
2.2. Atti normativi.....	7
2.3. Attività istruttorie	11
3. Identificazione dell'impianto	12
4. Adempimenti del Gestore	12
5. Considerazioni e conclusioni del Gruppo Istruttore	13



Commissione Istruttoria IPPC

ENEL Produzione S.p.A - Centrale termoelettrica Grazia Deledda
Portoscuso (CI)

1. Definizioni

Autorità competente (AC)	Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), Direzione Valutazioni Ambientali (DVA).
Autorità di controllo	L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), per impianti di competenza statale, che può avvalersi, ai sensi dell'articolo 29- <i>decies</i> del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., dell'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente della Regione Sardegna.
Autorizzazione integrata ambientale (AIA)	Il provvedimento che autorizza l'esercizio di un impianto o di parte di esso a determinate condizioni che devono garantire che l'impianto sia conforme ai requisiti di cui al Titolo III-bis del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.. L'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti rientranti nelle attività di cui all'allegato VIII alla parte II del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. è rilasciata tenendo conto delle considerazioni riportate nell'allegato XI alla parte II del medesimo decreto e delle informazioni diffuse ai sensi dell'articolo 29- <i>terdecies</i> , comma 4, e nel rispetto delle linee guida per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili, emanate con uno o più decreti dei Ministri dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, delle attività produttive e della salute, sentita la Conferenza Unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 25 agosto 1997, n. 281.
Commissione IPPC	La Commissione Istruttoria di cui all'Art. 8- <i>bis</i> del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii..
Gestore	ENEL Produzione S.p.A. - Centrale termoelettrica "Grazia Deledda", installazione IPPC sita in Comune di Portoscuso (CA), indicato nel testo seguente con il termine Gestore ai sensi dell'Art.5, comma 1, lettera r- <i>bis</i> del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii..
Gruppo Istruttore (GI)	Il sottogruppo nominato dal Presidente della Commissione IPPC per l'istruttoria di cui si tratta.
Installazione	Unità tecnica permanente, in cui sono svolte una o più attività elencate all'allegato VIII alla Parte Seconda, D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e qualsiasi altra attività accessoria, che sia tecnicamente connessa con le attività svolte nel luogo suddetto e possa influire sulle emissioni e sull'inquinamento. E' considerata accessoria l'attività tecnicamente connessa anche quando condotta da diverso gestore (Art. 5, comma 1, lettera i- <i>quater</i> del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. come modificato dal D.Lgs. 46/2014).
Inquinamento	L'introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore o più in generale di agenti fisici o chimici nell'aria, nell'acqua o nel suolo, che potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualità dell'ambiente, causare il deterioramento di beni materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi dell'ambiente o ad altri suoi legittimi usi (Art. 5, comma 1, lettera i- <i>ter</i> del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. come modificato dal D.lgs. 46/2014).



Commissione Istruttoria IPPC

**ENEL Produzione S.p.A - Centrale termoelettrica Grazia Deledda
Portoscuso (CI)**

Modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto	<p>La variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'Autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente.</p> <p>In particolare, con riferimento alla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale, per ciascuna attività per la quale l'allegato VIII, parte seconda del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., indica valori di soglia, è sostanziale una modifica all'installazione che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa (art. 5, c. 1, lettera <i>l-bis</i>, del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., come modificato dal D.Lgs. 46/2014).</p>
Migliori tecniche disponibili (best available techniques - BAT)	<p>La più efficiente e avanzata fase di sviluppo di attività e relativi metodi di esercizio indicanti l'idoneità pratica di determinate tecniche a costituire, in linea di massima, la base dei valori limite di emissione intesi ad evitare oppure, ove ciò si riveli impossibile, a ridurre in modo generale le emissioni e l'impatto sull'ambiente nel suo complesso.</p> <p>Nel determinare le migliori tecniche disponibili, occorre tenere conto in particolare degli elementi di cui all'allegato XI alla parte II del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii..</p> <p>Si intende per:</p> <ol style="list-style-type: none">1) tecniche: sia le tecniche impiegate sia le modalità di progettazione, costruzione, manutenzione, esercizio e chiusura dell'impianto;2) disponibili: le tecniche sviluppate su una scala che ne consenta l'applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente idonee nell'ambito del relativo comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o prodotte in ambito nazionale, purché il gestore possa utilizzarle a condizioni ragionevoli;3) migliori: le tecniche più efficaci per ottenere un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso (art. 5, c. 1, lettera <i>l-ter</i> del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. come modificato dal D.Lgs. 46/2014).
Documento di riferimento sulle BAT (o BREF)	<p>Documento pubblicato dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 13, par. 6, della direttiva 2010/75/UE (art. 5, c. 1, lettera <i>l-ter.1</i> del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. come modificato dal D.Lgs. 46/2014).</p>
Conclusioni sulle BAT	<p>Un documento adottato secondo quanto specificato all'articolo 13, paragrafo 5, della direttiva 2010/75/UE, e pubblicato in italiano nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, contenente le parti di un BREF riguardanti le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, la loro descrizione, le informazioni per valutarne l'applicabilità, i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili, il monitoraggio associato, i livelli di consumo associati e, se del caso, le pertinenti misure di bonifica del sito (art. 5, c. 1, lettera <i>l-ter.2</i> del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. come modificato dal D.Lgs. 46/2014).</p>



Commissione Istruttoria IPPC

**ENEL Produzione S.p.A - Centrale termoelettrica Grazia Deledda
Portoscuso (CI)**

Relazione di riferimento	Informazioni sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee, con riferimento alla presenza di sostanze pericolose pertinenti, necessarie al fine di effettuare un raffronto in termini quantitativi con lo stato al momento della cessazione definitiva delle attività. Tali informazioni riguardano almeno: l'uso attuale e, se possibile, gli usi passati del sito, nonché, se disponibili, le misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee che ne illustrino lo stato al momento dell'elaborazione della relazione o, in alternativa, relative a nuove misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee tenendo conto della possibilità di una contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte delle sostanze pericolose usate, prodotte o rilasciate dall'installazione interessata. Le informazioni definite in virtù di altra normativa che soddisfano tali requisiti possono essere incluse o allegate alla relazione di riferimento. Nella redazione della relazione di riferimento si tiene conto delle linee guida emanate dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE (art. 5, c. 1, lettera v-bis, del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. come introdotto dal D.Lgs. 46/2014).
Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC)	I requisiti di monitoraggio e controllo degli impianti e delle emissioni nell'ambiente, - conformemente a quanto disposto dalla vigente normativa in materia ambientale e nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 29-bis, comma 1, del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii. - la metodologia e la frequenza di misurazione, la relativa procedura di valutazione, nonché l'obbligo di comunicare all'autorità competente i dati necessari per verificarne la conformità alle condizioni di autorizzazione ambientale integrata ed all'autorità competente e ai comuni interessati i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'autorizzazione integrata ambientale, sono contenuti in un documento definito "Piano di Monitoraggio e Controllo". Tale documento è proposto, in accordo a quanto definito dall'art. 29-quater comma 6, da ISPRA in sede di Conferenza di servizi ed è parte integrante dell'autorizzazione integrata ambientale. Il PMC stabilisce, in particolare, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 29-bis, comma 1 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e del decreto di cui all'articolo 33, comma 1, del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., le modalità e la frequenza dei controlli programmati di cui all'articolo 29-decies, comma 3 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii..
Uffici presso i quali sono depositati i documenti	I documenti e gli atti inerenti il procedimento e gli atti inerenti i controlli sull'impianto sono depositati presso la Direzione Valutazioni Ambientali del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e sono pubblicati sul sito http://www.aia.minambiente.it , al fine della consultazione del pubblico.



Commissione Istruttoria IPPC

**ENEL Produzione S.p.A - Centrale termoelettrica Grazia Deledda
Portoscuso (CI)**

Valori Limite di Emissione (VLE)	La massa espressa in rapporto a determinati parametri specifici, la concentrazione ovvero il livello di un'emissione che non possono essere superati in uno o più periodi di tempo. I valori limite di emissione possono essere fissati anche per determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze, indicate nel allegato X alla parte II del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.. I valori limite di emissione delle sostanze si applicano, tranne i casi diversamente previsti dalla legge, nel punto di fuoriuscita delle emissioni dell'impianto; nella loro determinazione non devono essere considerate eventuali diluizioni. Per quanto concerne gli scarichi indiretti in acqua, l'effetto di una stazione di depurazione può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dall'impianto, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare a carichi inquinanti maggiori nell'ambiente, fatto salvo il rispetto delle disposizioni di cui alla parte III del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. (art. 5, c. 1, lett. i-octies, D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).
---	---

2. Atti e attività istruttorie

2.1. Atti presupposti

Vista	l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata a Enel produzione S.p.A. con decreto prot. DVA DEC-2011-0000579 del 31/10/2011 per l'esercizio delle centrali termoelettriche di Portoscuso e del Sulcis "Grazia Deledda", ubicate nel comune di Portoscuso;
visto	il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. GAB/DEC/033/2012 del 17/02/12, registrato alla Corte dei Conti il 20/03/2012, di nomina della Commissione istruttoria IPPC;
vista	la lettera del Presidente della Commissione IPPC, prot. CIPPC-00-2012-000643 del 28/06/2012, che assegna l'istruttoria per l'Autorizzazione Integrata Ambientale delle centrali termoelettriche Enel Produzione S.p.A. di Portoscuso e del Sulcis "Grazia Deledda", ubicate nel comune di Portoscuso, al Gruppo Istruttore così costituito: – Ing. Giovanni Anselmo – Referente Gruppo istruttore, – Cons. Stefano Castiglione, – Ing. Marco Antonio Di Giovanni;
preso atto	che sono stati nominati i seguenti rappresentanti regionali, provinciali e comunali: – Ing. Gianluca Cocco – Regione Sardegna, – Ing. Salvatore Cherchi – Provincia Carbonia-Iglesias, – Ing. Gianfranco Mulas – Comune di Portoscuso;



Commissione Istruttoria IPPC

**ENEL Produzione S.p.A - Centrale termoelettrica Grazia Deledda
Portoscuso (CI)**

preso atto	che ai lavori del Gruppo istruttore della Commissione IPPC sono stati designati, nell'ambito del supporto tecnico alla Commissione IPPC, i seguenti funzionari e collaboratori dell'ISPRA: - Ing. Raffaella Manuzzi.
------------	---

2.2. Atti normativi

Visto	il D.Lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale" Pubblicato nella G.U. 14 Aprile 2006, n. 88, S.O e ss.mm.ii.;
visto	il D.Lgs. 46 del 04/03/2014 (pubblicato in G.U. della Repubblica Italiana n. 72 del 27/03/2014 - Serie Generale) di recepimento della Direttiva comunitaria 2010/75/UE (IED);
vista	la Circolare Ministeriale 13 Luglio 2004 "Circolare interpretativa in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, di cui al decreto legislativo 4 Agosto 1999, n. 372, con particolare riferimento all'allegato I";
visto	il Decreto 19 Aprile 2006, recante il calendario delle scadenze per la presentazione delle domande di autorizzazione integrata ambientale all'autorità competente statale pubblicato sulla GU n. 98 del 28 Aprile 2006;
visto	l'articolo 5, comma 1, lettera I-bis del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. che riporta la definizione di modifica sostanziale dell'impianto;
visto	<p>l'articolo 6 comma 16 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. (come modificato dal D.Lgs. 46/2014), che prevede che l'Autorità competente nel determinare le condizioni per l'autorizzazione integrata ambientale, fermo restando il rispetto delle norme di qualità ambientale, tiene conto dei seguenti principi generali:</p> <ul style="list-style-type: none">• devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento, applicando in particolare le migliori tecniche disponibili;• non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi;• è prevenuta la produzione dei rifiuti, a norma della parte quarta del presente decreto; i rifiuti la cui produzione non è prevenibile sono in ordine di priorità e conformemente alla parte quarta del presente decreto, riutilizzati, riciclati, recuperati o, ove ciò sia tecnicamente ed economicamente impossibile, sono smaltiti evitando e riducendo ogni loro impatto sull'ambiente,• l'energia deve essere utilizzata in modo efficace;• devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;• deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato conformemente a quanto previsto all'articolo 29-sexies, comma 9-quinquies;
visto	l'articolo 29-sexies, comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. (come modificato dal D.Lgs. 46/2014), a norma del quale "i valori limite di emissione fissati nelle autorizzazioni integrate ambientali non possono comunque essere meno rigorosi di



Commissione Istruttoria IPPC

**ENEL Produzione S.p.A - Centrale termoelettrica Grazia Deledda
Portoscuso (CI)**

	<p><i>quelli fissati dalla normativa vigente nel territorio in cui è ubicata l'installazione. Se del caso i valori limite di emissione possono essere integrati o sostituiti con parametri o misure tecniche equivalenti";</i></p>
visto	<p><i>l'articolo 29-sexies, comma 3-bis del D.Lgs. 152/2006 (come modificato dal D.Lgs. 46/2014), a norma del quale "L'autorizzazione integrata ambientale contiene le ulteriori disposizioni che garantiscono la protezione del suolo e delle acque sotterranee, le opportune disposizioni per la gestione dei rifiuti prodotti dall'impianto e per la riduzione dell'impatto acustico, nonché disposizioni adeguate per la manutenzione e la verifica periodiche delle misure adottate per prevenire le emissioni nel suolo e nelle acque sotterranee e disposizioni adeguate relative al controllo periodico del suolo e delle acque sotterranee in relazione alle sostanze pericolose che possono essere presenti nel sito e tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee presso il sito dell'installazione";</i></p>
visto	<p><i>l'articolo 29-sexies, comma 4 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. (come modificato dal D.Lgs. 46/2014), ai sensi del quale "fatto salvo l'articolo 29-septies, i valori limite di emissione, i parametri e le misure tecniche equivalenti di cui ai commi precedenti fanno riferimento all'applicazione delle migliori tecniche disponibili, senza l'obbligo di utilizzare una tecnica o una tecnologia specifica, tenendo conto delle caratteristiche tecniche dell'impianto in questione, della sua ubicazione geografica e delle condizioni locali dell'ambiente. In tutti i casi, le condizioni di autorizzazione prevedono disposizioni per ridurre al minimo l'inquinamento a grande distanza o attraverso le frontiere e garantiscono un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso";</i></p>
visto	<p><i>l'articolo 29-sexies, comma 4-bis del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. (come modificato dal D.Lgs. 46/2014), ai sensi del quale "l'autorità' competente fissa valori limite di emissione che garantiscono che, in condizioni di esercizio normali, le emissioni non superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) di cui all'articolo 5, comma 1, lettera l-ter.4), attraverso una delle due opzioni seguenti:</i></p> <ul style="list-style-type: none"><i>a) fissando valori limite di emissione, in condizioni di esercizio normali, che non superano i BAT-AEL, adottino le stesse condizioni di riferimento dei BAT-AEL e tempi di riferimento non maggiori di quelli dei BAT-AEL;</i><i>b) fissando valori limite di emissione diversi da quelli di cui alla lettera a) in termini di valori, tempi di riferimento e condizioni, a patto che l'autorità' competente stessa valuti almeno annualmente i risultati del controllo delle emissioni al fine di verificare che le emissioni, in condizioni di esercizio normali, non superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili";</i>
visto	<p><i>l'articolo 29-sexies, comma 4-ter del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. (come modificato dal D.Lgs. 46/2014) ai sensi del quale "l'autorità' competente può fissare valori limite di emissione più rigorosi di quelli di cui al comma 4-bis, se pertinenti, nei seguenti casi:</i></p> <ul style="list-style-type: none"><i>a) quando previsto dall'articolo 29-septies;</i><i>b) quando lo richiede il rispetto della normativa vigente nel territorio in cui e'</i>



Commissione Istruttoria IPPC

**ENEL Produzione S.p.A - Centrale termoelettrica Grazia Deledda
Portoscuso (CI)**

	<p><i>ubicata l'installazione o il rispetto dei provvedimenti relativi all'installazione non sostituiti dall'autorizzazione integrata ambientale”;</i></p>
visto	<p><i>l'articolo 29-sexies, comma 4-quater del D.Lgs. 152/2006 (come modificato dal D.Lgs. 46/2014), a norma del quale “I valori limite di emissione delle sostanze inquinanti si applicano nel punto di fuoriuscita delle emissioni dall'installazione e la determinazione di tali valori è effettuata al netto di ogni eventuale diluizione che avvenga prima di quel punto, tenendo se del caso esplicitamente conto dell'eventuale presenza di fondo della sostanza nell'ambiente per motivi non antropici. Per quanto concerne gli scarichi indiretti di sostanze inquinanti nell'acqua, l'effetto di una stazione di depurazione può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dell'installazione interessata, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare a carichi inquinanti maggiori nell'ambiente.”;</i></p>
visto	<p><i>l'articolo 29-sexies, comma 9-quinquies del D.Lgs. 152/2006 (come modificato dal D.Lgs. n. 46/2014) ai sensi del quale “Fatto salvo quanto disposto alla Parte Terza ed al Titolo V della Parte Quarta del D.lgs. n. 152/2006, l'autorità competente stabilisce condizioni di autorizzazione volte a garantire che il gestore:</i></p> <ul style="list-style-type: none"><i>a) quando l'attività comporta l'utilizzo, la produzione o lo scarico di sostanze pericolose, tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito dell'installazione, elabori e trasmetta per validazione all'autorità competente la relazione di riferimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v-bis), prima della messa in servizio della nuova installazione o prima dell'aggiornamento dell'autorizzazione rilasciata per l'installazione esistente;</i><i>b) al momento della cessazione definitiva delle attività, valuti lo stato di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte di sostanze pericolose pertinenti usate, prodotte o rilasciate dall'installazione;</i><i>c) qualora dalla valutazione di cui alla lettera b) risulti che l'installazione ha provocato un inquinamento significativo del suolo o delle acque sotterranee con sostanze pericolose pertinenti, rispetto allo stato constatato nella relazione di riferimento di cui alla lettera a), adotti le misure necessarie per rimediare a tale inquinamento in modo da riportare il sito a tale stato, tenendo conto della fattibilità tecnica di dette misure;</i><i>d) fatta salva la lettera c), se, tenendo conto dello stato del sito indicato nell'istanza, al momento della cessazione definitiva delle attività la contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito comporta un rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente in conseguenza delle attività autorizzate svolte dal gestore anteriormente al primo aggiornamento dell'autorizzazione per l'installazione esistente, esegua gli interventi necessari ad eliminare, controllare, contenere o ridurre le sostanze pericolose pertinenti in modo che il sito, tenuto conto dell'uso attuale o dell'uso futuro approvato, cessi di comportare detto rischio;</i><i>e) se non è tenuto ad elaborare la relazione di riferimento di cui alla lettera a), al momento della cessazione definitiva delle attività esegua gli interventi necessari ad eliminare, controllare, contenere o ridurre le sostanze pericolose pertinenti</i>



Commissione Istruttoria IPPC

**ENEL Produzione S.p.A - Centrale termoelettrica Grazia Deledda
Portoscuso (CI)**

	<i>in modo che il sito, tenuto conto dell'uso attuale o dell'uso futuro approvato del medesimo non comporti un rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente a causa della contaminazione del suolo o delle acque sotterranee in conseguenza delle attività autorizzate, tenendo conto dello stato del sito di ubicazione dell'installazione indicato nell'istanza.”;</i>
vista	la Comunicazione (2014/C 136/01) della Commissione europea recante, <i>Linee guida della Commissione europea sulle relazioni di riferimento di cui all'articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali;</i>
visto	<i>l'articolo 29-septies del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. (come modificato dal D.lgs. n. 46/2014), ai sensi del quale “nel caso in cui uno strumento di programmazione o di pianificazione ambientale, quali ad esempio il piano di tutela delle acque, o la pianificazione in materia di emissioni in atmosfera, considerate tutte le sorgenti emissive coinvolte, riconosca la necessità di applicare ad impianti, localizzati in una determinata area, misure più rigorose di quelle ottenibili con le migliori tecniche disponibili, al fine di assicurare in tale area il rispetto delle norme di qualità ambientale, l'amministrazione ambientale competente, per installazioni di competenza statale, o la stessa autorità competente, per le altre installazioni, lo rappresenta in sede di conferenza di servizi di cui all'articolo 29-quater, comma 5” con conseguente obbligo per l'autorità competente di prescrivere “... nelle autorizzazioni integrate ambientali degli impianti nell'area interessata, tutte le misure supplementari particolari più rigorose di cui al comma 1 fatte salve le altre misure che possono essere adottate per rispettare le norme di qualità ambientale”;</i>
considerato	<i>l'atto del MATTM, Prot. 0022295 GAB del 27/10/2014, avente ad oggetto Linee di indirizzo sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, recata dal Titolo III-bis alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n.46,</i>
visto	la Circolare Ministeriale 13 Luglio 2004 “ <i>Circolare interpretativa in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, di cui al decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, con particolare riferimento all'allegato”;</i>
visto	la Circolare Ministeriale U-prot. DVA 2011-0031592 del 19 dicembre 2011, “ <i>Contenuti minimi alle istanze di modifica non sostanziale alle autorizzazioni integrate ambientali rilasciate – chiarimenti”;</i>
esaminati	<i>i documenti comunitari adottati dalla Unione Europea per l'attuazione della Direttiva 96/61/CE di cui il D.Lgs. 152 del 2006 rappresenta recepimento integrale:</i> <ul style="list-style-type: none">• <i>Reference Document on Best Available Techniques for Large Combustion Plants - Luglio 2006</i>• <i>Reference Document for Energy Efficiency Techniques (ENE) – Febbraio 2009</i>• <i>Reference Documents on General principles of monitoring – Luglio 2003</i>• <i>Reference Document on Best Available Techniques to Industrial cooling systems – Dicembre 2001</i>



Commissione Istruttoria IPPC

**ENEL Produzione S.p.A - Centrale termoelettrica Grazia Deledda
Portoscuso (CI)**

2.3. Attività istruttorie

Considerata	la nota tecnica di ottemperanza trasmessa dal Gestore, prot. n. 1787 del 30/11/2012, acquisita dalla DVA del MATTM con prot. DVA-2012-0029361 del 04/12/2012;
vista	la nota di avvio del procedimento istruttorio da parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, U.prot DVA-2012-0029361 del 04/12/2012, agli atti della Segreteria della Commissione IPPC con protocollo CIPPC-00_2012-0001664 del 17/12/2012;
considerata	la Relazione Istruttoria prot. ISPRA n.048470 del 24/11/2014;
considerata	la nota prot. 000012 dello 08/01/2015 con cui Enel comunica la variazione del rappresentante legale e la procura per le Centrali Sulcis "Grazia Deledda" e Portoscuso, agli atti della D.G. Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali del MATTM con E.prot DVA-2015-0000928 del 13/01/2015;
vista	l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, U.prot DVA_DEC-2011-0000579 del 31/10/2011;
preso atto	della nota prot. n. 9079 del 20.04.2015, agli atti della Segreteria della Commissione IPPC con prot. CIPPC-00_2015-0000841 del 22/04/2015, con la quale l'Assessorato della Difesa dell'Ambiente della Regione Autonoma della Sardegna comunica di condividere le considerazioni e le prescrizioni del presente Parere Istruttorio trasmesso via posta elettronica dalla stessa Segreteria in data 15.04.2015;
vista	la e-mail di trasmissione del parere Istruttorio, inviata per approvazione in data 15/04/2015 dalla segreteria IPPC al Gruppo Istruttore, avente prot. CIPPC-00_2015-0000790 del 15/04/2015 e la conseguente approvazione del GI;
considerata	la nota U.prot DVA-2015-0014366 del 28/05/2015 avente ad oggetto " <i>Autorizzazione integrata ambientale delle centrali termoelettriche di Portoscuso e del Sulcis "Grazia Deledda" di Enel Produzione S.p.A. - Procedimento ID 51/473 - Parere Istruttorio conclusivo trasmesso con nota n. CIPPC-2015-924 del 08/05/2015.</i> ";
vista	la e-mail di trasmissione del parere Istruttorio, inviata per approvazione in data 15/06/2015 dalla segreteria IPPC al Gruppo Istruttore, avente prot. CIPPC-00_2015-0001186 del 15/06/2015;
considerata	la nota di condivisione inviata dalla Regione Autonoma della Sardegna, Prot. Uscita del 17/06/2015, nr. 0013502;
preso atto	della successiva nota U.prot DVA-2015-0023719 del 22/09/2015 (agli atti della Segreteria della Commissione con protocollo CIPPC-00_2015-0001745 del 23/09/2015), con cui si invita la Commissione IPPC a procedere all'aggiornamento del parere istruttorio (CIPPC-2015-1601 del 01/09/2015) per tener conto della comunicazione del Gestore in merito all'esclusione, dai combustibili utilizzati, del combustibile indigeno (carbone Sulcis), al fine di garantire il rispetto, entro il 1° gennaio 2016, dei valori limite di emissione di cui all'allegato II alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06, così come previsto dal comma 3, dell'art. 273 del D.Lgs. 152/06, così come modificato dall'art. 22 del D.Lgs. 46/2014;
preso atto	della nota di condivisione della Regione Autonoma della Sardegna, Prot. 21351 del 08/10/2015, nei confronti del Parere Istruttorio aggiornato e trasmesso al Gruppo Istruttore dalla Segreteria della Commissione IPPC in data 29/09/2015.



Commissione Istruttoria IPPC

**ENEL Produzione S.p.A - Centrale termoelettrica Grazia Deledda
Portoscuso (CI)**

vista	la e-mail di trasmissione del parere Istruttorio, inviata per approvazione in data 29/09/2015 dalla segreteria IPPC al Gruppo Istruttore, avente prot. CIPPC-00_2015-0001785 del 29/09/2015 e la conseguente approvazione del GI.
-------	---

3. Identificazione dell'impianto

Denominazione impianto	Impianto termoelettrico di Portoscuso – “Grazia Deledda”
Indirizzo dello stabilimento	Località Portovesme snc – 09010 Portoscuso
Ragione sociale	ENEL PRODUZIONE S.p.A.
Sede legale	Viale Regina Margherita 125 – 00198 Roma
Rappresentate Legale	Giuseppe Mollina – Viale Regina Margherita 125 – 00198 Roma
Sede operativa	Località Portovesme snc – 09010 Portoscuso
Tipo impianto	Impianto termoelettrico per produzione di energia elettrica, esistente
Numero addetti	20 (come segnalato in integrazione dal gestore)
Codice e attività IPPC	Codice IPPC 1.1– Impianti di combustione con potenza calorifica di combustione di oltre 50 MWt
Classificazione NACE	35.11 – Produzione di energia elettrica
Classificazione NOSE-P	101.01–Processi di combustione > 300 MW
Gestore Impianto	Ing. Marcello Butera marcello.butera@enel.com Tel. 0781 071200
Referente IPPC	Ing. Marcello Butera marcello.butera@enel.com Tel. 0781 071200
Impianto a rischio di incidente rilevante	NO (impianto non soggetto al Decreto Legislativo 334/1999)
Sistema di Gestione Ambientale	NO

4. Adempimenti del Gestore

In ottemperanza alle tre disposizioni imposte nell'art. 1, commi 5, 6 e 7, del decreto di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciato dal MATTM, U.prot DVA_DEC-2011-0000579 del 31/10/2011 (pubblicato il 02/12/2011 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale n. 281), il Gestore ha trasmesso la nota di ottemperanza, prot. 1787 del 30/11/2012, acquisita dal MATTM con E.prot DVA-2012-0029361 del 04/12/2012.

In particolare, le tre sopra citate disposizioni, contemplate ai Paragrafi 9.2 e 9.3 dal Parere Istruttorio allegato al decreto AIA, prevedono:



Commissione Istruttoria IPPC

**ENEL Produzione S.p.A - Centrale termoelettrica Grazia Deledda
Portoscuso (CI)**

Art. 1, comma 5:

Si prescrive al gestore di presentare all'Autorità Competente e all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, entro un anno a partire dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 7, comma 5, uno studio di fattibilità per la minimizzazione della diffusione delle polveri dal parco carbone, di cui al Capitolo 16, "Piani, programmi e progetti da presentare all'Autorità competente", pag. 85 del parere istruttorio relativo alla centrale termoelettrica Sulcis – "Grazia Deledda".

Art. 1, comma 6:

Si prescrive al gestore di presentare all'Autorità Competente e all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, entro un anno a partire dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 7, comma 5, la documentazione tecnica relativa alla tipologia e posizionamento dei deposimetri da installare, di cui al Capitolo 16, Piani, programmi e progetti da presentare all'Autorità competente", pag. 85 del parere istruttorio relativo alla centrale termoelettrica Sulcis – "Grazia Deledda".

Art. 1, comma 7:

Si prescrive al gestore di presentare all'Autorità Competente e all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, entro un anno a partire dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 7, comma 5, uno studio di fattibilità per la sezione SU2 e per la sezione SU3, atto a garantire, con riferimento alla capacità produttiva, un valore limite del flusso di massa di SO₂ ed un valore limite del flusso di massa del CO, su base annuale, non superiore a quello conseguibile assumendo come base di calcolo rispettivamente un valore di concentrazione pari a 200 mg/Nm³ di SO₂ ed un valore di concentrazione pari a 100 mg/Nm³ di CO, di cui al Capitolo 16, Piani, programmi e progetti da presentare all'Autorità competente", pag. 85 del parere istruttorio relativo alla centrale termoelettrica Sulcis – "Grazia Deledda".

La nota di ottemperanza trasmessa dal Gestore con nota prot. 1787 del 30/11/2012 (E.prot DVA-2012-0029361 del 04/12/2012) allega, in particolare, i seguenti studi:

- studio di fattibilità per la minimizzazione della diffusione delle polveri dal parco carbone,
- documentazione tecnica relativa alla tipologia e posizionamento dei deposimetri da installare per il monitoraggio delle emissioni di polveri dal carbonile,
- studio di fattibilità per la Sezione 2 e la Sezione 3 finalizzato a garantire, con riferimento alla capacità produttiva, un valore limite del flusso di massa di SO₂ e un valore limite del flusso di massa di CO, su base annuale, non superiore a quello conseguibile assumendo come base di calcolo rispettivamente un valore di concentrazione pari a 200 mg/Nm³ di SO₂ ed un valore di concentrazione pari a 100 mg/Nm³ di CO.

Per le specifiche si rimanda ai contenuti della nota prot. 1787 del 30/11/2012 (E.prot DVA-2012-0029361 del 04/12/2012) e della Relazione Istruttoria prot. ISPRA n.048470 del 24/11/2014.

5. Considerazioni e conclusioni del Gruppo Istruttore

- vista la nota tecnica del Gestore, prot. 1787 del 30/11/2012 (E.prot DVA-2012-0029361 del 04/12/2012),



Commissione Istruttoria IPPC

ENEL Produzione S.p.A - Centrale termoelettrica Grazia Deledda Portoscuso (CI)

- considerati i contenuti e le risultanze della Relazione Istruttoria prot. ISPRA n.048470 del 24/11/2014,
- per quanto attiene studio di fattibilità per la minimizzazione della diffusione delle polveri dal parco carbone,
 - preso atto che le misure di mitigazione proposte per la minimizzazione delle emissioni di polveri dalle aree di stoccaggio all'aperto durante le operazioni di movimentazione del carbone sono contemplate dai BREF *Large Combustion Plant – July 2006* ed *Emission from Storage – July 2006*,
 - considerate le dichiarazioni rese dal Gestore in merito alle percentuali di abbattimento potenzialmente conseguibili nei confronti delle ricadute, in corrispondenza delle postazioni di misura, in conseguenza dell'implementazione delle sopracitate misure di mitigazione,
 - considerate le dichiarazioni rese dal Gestore in merito al fatto che la reale efficacia delle pratiche BAT proposte potrà essere verificata mediante campagne di misure e stime modellistiche successivamente all'attuazione delle proposte stesse,
- per quanto attiene la documentazione tecnica relativa al posizionamento dei deposimetri e alla loro tipologia,
 - viste le direzioni del vento (prevalentemente dal quadrante nord e, molto meno di frequente, dai quadranti sud ed est),
 - considerati i problemi logistici, di accesso e di gestione legati al posizionamento di deposimetri al di fuori del perimetro della Centrale,
 - considerate le motivazioni che hanno indotto il Gestore a proporre la tipologia di deposimetri "campionatori di tipo passivi bulk in polietilene",
 - considerata la frequenza di campionamento proposta (campionamenti di durata mensile per una durata complessiva del monitoraggio pari ad un anno (dodici campioni mensili)),
 - preso atto della proposta di posizionamento dei due deposimetri:
 - Postazione 1 (WGS84-32: est 448177, nord 4339023) nella zona antistante all'edificio strumenti, a circa 300 m dal centro del carbonile, completamente libera di raccogliere le polveri provenienti dal parco carbone per venti con direzione dal quadrante nord,
 - Postazione 2 (WGS84-32: est 447716, nord 4339206) ad ovest del parco carbone che riceverebbe la polvere dal parco carbone solo in caso di venti provenienti da est (poco frequenti) e le polveri depositate in aree scoperte dello stabilimento Euroallumina nel caso dei venti (predominanti) provenienti dai quadranti nord. In tal senso, in base a quanto dichiarato dal Gestore, la Postazione 2, per la maggior parte del tempo, sarebbe rappresentativa dei valori di fondo di polveri sedimentabili della zona in cui ricade la Centrale,
- per quanto attiene lo studio di fattibilità per la sezione SU2 e per la sezione SU3, atto a garantire, con riferimento alla capacità produttiva, un valore limite del flusso di massa di SO₂ ed un valore limite del flusso di massa del CO, su base annuale, non superiore a quello



Commissione Istruttoria IPPC

ENEL Produzione S.p.A - Centrale termoelettrica Grazia Deledda Portoscuso (CI)

conseguibile assumendo come base di calcolo rispettivamente un valore di concentrazione pari a 200 mg/Nm³ di SO₂ ed un valore di concentrazione pari a 100 mg/Nm³ di CO,

- considerate le dichiarazioni rese dal Gestore in merito al fatto che i sistemi adottati per la desolforazione e per il controllo del monossido di carbonio nelle due sezioni di produzione, SU2 e SU3, risultando già ottimizzati, non sono in grado di garantire i limiti sui flussi di massa imposti nei confronti di SO₂ e CO; considerata, altresì, l'ulteriore precisazione circa il fatto che modifiche sugli stessi sistemi non apporterebbero significative riduzioni al rendimento di abbattimento dell'SO₂ e nella riduzione del CO,
- considerato che i gruppi di produzione SU2 e SU3 sono impianti multicom bustibile alimentati con un mix di combustibili tra i quali figura il carbone nazionale "Sulcis" (combustibile solido indigeno ad alto tenore di zolfo) e tenuto conto delle modifiche e delle integrazioni, relativamente al parametro inquinante SO₂, introdotte dall'art. 28 del D.Lgs. 46/2014 agli allegati alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. (introduzione del concetto di grado minimo di desolforazione),
- considerato che non è tecnicamente possibile conseguire contemporaneamente basse emissioni di NO_x e basse emissioni di CO (BREF LCP, July 2006), fermi restando i limiti imposti con la vigente AIA al parametro inquinante NO_x,

il Gruppo Istruttore

- accoglie la proposta del Gestore in merito alle pratiche BAT implementabili descritte nello studio di fattibilità per la minimizzazione della diffusione delle polveri dal parco carbone. Si prescrive che tali pratiche debbano essere implementate entro un termine massimo di sei mesi.
La reale efficacia delle pratiche BAT proposte dovrà comunque essere verificata e quantificata mediante campagna di misure e stime modellistiche da eseguire successivamente all'attuazione delle proposte stesse e le relative risultanze dovranno essere riportate nel report annuale.
Nell'ambito del proposto intervento di incremento dell'umidità del carbone sull'intera area del carbonile il Gestore non potrà utilizzare acque potabili;
- accoglie la proposta del Gestore in merito alla scelta della tipologia di deposimetri e alla loro disposizione. Si accoglie, altresì, la proposta riguardante la frequenza e la durata del campionamento e la modalità di trattamento dei campioni di deposizione. I risultati dovranno essere riportati annualmente all'interno del report.
Tali proposte si intendono prescritte con il presente atto e dovranno essere implementate entro un termine massimo di sei mesi.
Restano ferme eventuali e ulteriori richieste specifiche da parte dell'Autorità di controllo in merito al numero, alla tipologia e al posizionamento dei deposimetri;
- ritiene adempiuta la prescrizione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciato dal MATTM, U.prot DVA_DEC-2011-0000579 del 31/10/2011 (richiesta di uno studio di fattibilità per la Sezione 2 e la Sezione 3 finalizzato a garantire, con riferimento alla capacità produttiva, un valore limite del flusso di massa di SO₂ e un valore limite del flusso di massa di CO, su base annuale, non superiore a quello conseguibile assumendo come base di calcolo rispettivamente un valore di concentrazione pari a 200 mg/Nm³ di SO₂ ed un valore di concentrazione pari a 100 mg/Nm³ di CO).



Commissione Istruttoria IPPC

ENEL Produzione S.p.A - Centrale termoelettrica Grazia Deledda Portoscuso (CI)

- considerata la successiva nota U.prot DVA-2015-0023719 del 22/09/2015 (CIPPC-00_2015-0001745 del 23/09/2015) in cui si richiama la comunicazione del Gestore inerente l'esclusione, dai combustibili utilizzati, del combustibile indigeno (carbone Sulcis) ai fini del rispetto dei valori limite di emissione di cui all'allegato II alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 (così come modificato dall'art. 22 del D.Lgs. 46/2014), a partire dal 1° gennaio 2016, il valore limite da rispettare nei confronti del parametro inquinante SO₂ emesso dalle sezioni SU2 e SU3 è pari a 200 mg/Nm³. Il valore limite è inteso come media giornaliera.
- vige comunque il rispetto delle pertinenti disposizioni previste dal D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.. Restano ferme, per quanto non modificato, le prescrizioni contenute nella vigente Autorizzazione Integrata Ambientale.

Il presente atto aggiorna l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, U.prot DVA_DEC-2011-0000579 del 31/10/2011 e le sue successive modifiche e integrazioni nel frattempo intervenute.